

Sulla capacità tecnico professionale delle imprese

Annotazioni e appunti

L'obbligo giuridico relativo all'accertamento della valutazione della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in capo al committente risulta rinvenibile all'art.26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, e, per il solo settore dei cantieri temporanei e mobili di cui al Titolo IV del citato "testo unico", all'art. 90, comma 1, lettera a), il quale opera uno specifico rinvio all'allegato XVII.

Tale verifica è al momento effettuata attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato della impresa o del lavoratore autonomo e mediante autocertificazione (art.26, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008).

Ciò fino a quando non verrà emanato il D.P.R. previsto dal combinato disposto degli articoli 6, comma 8, lettera g) e 27 del "testo unico", il cui scopo principale è, appunto, individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese, in modo che, tra l'altro, sia possibile "misurare" – per mezzo di strumenti legati al riscontro del rispetto delle regole in materia di salute e sicurezza da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi – la idoneità tecnico professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi - la cd. patente a punti

l'obbligo per il datore di lavoro di valutare l'idoneità allo svolgimento della attività commissionata dell'impresa appaltatrice, anche a non voler considerare le disposizioni specificamente dirette a regolamentare i profili di salute e sicurezza sul lavoro, corrisponde al principio generale in forza del quale ogni datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura idonea a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.), tra le quali – ovviamente – rientra la scelta di imprese e lavoratori in grado di svolgere "in sicurezza" attività nei luoghi di lavoro di pertinenza del committente.

ciò che si chiede al committente lui stesso spesso anche datore di lavoro, che in caso di affidamento di lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale e di facciata, ma seria e sostanziale, realizzata non solo in un'ottica economica, "al massimo ribasso" ma tenendo

conto del possesso delle capacità professionali delle qualità tecniche e tecnologiche oltre naturalmente della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare nella azienda, nella unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima a stretto contatto con l'organizzazione produttiva. Tutto ciò si poteva già leggere all'interno dell'art.7 della 626/94 quando imponeva il coordinamento delle imprese esecutrici i lavori al committente ancor prima della direttiva cantieri.

Relativamente ai requisiti relativi alla idoneità tecnica professionale per i Lavori Pubblici ci si può rifare al Sistema di qualificazione delle imprese per i lavori pubblici introdotto dal DPR 25 gennaio 2000, n. 34 e recepito dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 [Regolamento di esecuzione ed attuazione del [Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)], in conseguenza della abolizione dell'Albo Nazionale dei costruttori, che ha introdotto, tra gli altri, l'obbligo per le imprese di dotarsi di un Sistema di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9000, con l'acquisizione della Attestazione SOA.

Anche il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 [Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)] dà utili indicazioni, inoltre, l'Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi) del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo così modificato dall'articolo 17 del d.lgs. n. 106 del 2009) al comma 2-bis. precisa che sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni.

Inoltre al comma 7 dell'Art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, si afferma che per quanto non diversamente disposto dal [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto (D. Lgs. n. 81/2008).

Negli appalti pubblici la dimostrazione capacità tecnico-professionale

Può avvenire (art. 42) del Codice dei contratti pubblici, mediante richiesta ai concorrenti della presentazione di elementi dimostrativi:

- a) dell'esperienza maturata (es. forniture o servizi prestati nel triennio precedente);
- b) dell'organizzazione complessiva dell'operatore economico (es. indicazione del numero medio di dipendenti);
- c) delle capacità dei soggetti destinati a svolgere l'appalto(es. con indicazione dei titoli di studio e/o professionali , rappresentati dagli operatori).

La giurisprudenza ammette una certa discrezionalità della stazione appaltante nel fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, in modo più rigoroso ed anche in numero superiore rispetto a quelli minimi previsti dalla legge (Consiglio di Stato, Sez. V , 17 maggio 2005 n. 2465 e 5 settembre 2008 n. 4283; Sez. IV, 6 ottobre 2003, n. 5823; Sez. VI, 10 ottobre 2002, n. 5442). Perciò, la S.A. può introdurre, nella gara d'appalto che intende indire, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti per consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta, non sia limitativa in modo "eccessivo" della concorrenza (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 luglio 2008 n.3665).

La disponibilità di specifiche attrezzature tecniche può essere prescritta nel bando a pena di esclusione, solo in caso di assoluta necessità tecnica e il possesso di specifiche attrezzature tecniche è requisito di esecuzione e pertanto la stazione appaltante in sede di gara può chiedere unicamente che i concorrenti dichiarino di impegnarsi a dotarsi delle necessarie attrezzature in caso di aggiudicazione (AVCP parere n. 103 del 13 aprile 2007).

I requisiti partecipativi richiesti per una gara quando risultano sproporzionati rispetto all'oggetto del contratto si risolvono pertanto in una non giustificata

limitazione, nell'accesso alla gara, dei possibili concorrenti, con chiara violazione dell'art. 42 comma 3 del d.lgs. 163/06 (che riproduce il contenuto dell'art. 44 comma 3 della Direttiva CE 31.3.2005 18/04/CE), secondo cui le informazioni sulla capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori dei servizi non possono eccedere l'oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante deve definire i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale comunque nel rispetto del principio di (necessaria) proporzionalità tra i requisiti richiesti e l'oggetto dell'affidamento

IL TUSL art. 89 del TUSL definisce l'idoneità tecnico professionale come *il possesso delle capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.*

Il successivo art. 90 comma 9 lettera a), sempre del D.Lgs. 81/2008, "obbliga invece il [committente](#) o il [responsabile dei lavori](#) alla verifica dei requisiti tecnico professionali con le modalità di cui all'allegato XVII".

Si sottolinea la contraddizione "in virtù della quale per gli appalti di beni, servizi e forniture occorra una valutazione circoscritta sulla qualità del fornitore piuttosto che alle sue capacità di organizzare un modello d'impresa coerente con le norme sulla salute e sicurezza sul lavoro".

L'introduzione del [DUVRI](#) (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), la cui redazione è normata per il [Committente](#) all'art. 26 c. 3 del Testo Unico, "prefigura, per chi volesse farne uno strumento davvero di sistema, un vero e proprio cambiamento culturale e tecnico".

Alcuni elementi di rilievo del DUVRI e del Testo Unico:

- "un rafforzamento del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- un organigramma di [responsabilità](#) per ogni singolo appalto sulla base del DUVRI appositamente redatto;

- un sistema di controllo nel quale l'appalto viene suddiviso per fasi e/o per processi e ogni fase e ogni processo vengono controllati da un soggetto predeterminato nel DUVRI;
- un modello di [valutazione](#) per cui ogni singola interferenza (culturale, linguistica, organizzativa, strumentale, professionale ecc.) viene analizzata, in forma separata, e successivamente rapportata all'insieme delle diverse interferenze individuate per definire con la più alta percentuale di efficacia possibile le misure di prevenzione, le disposizioni gestionali e i costi della sicurezza;
- una procedura di gestione della dinamicità del DUVRI attraverso la quale la circolarità delle informazioni e la semplificazione degli adempimenti burocratici è alla base dell'aggiornamento delle disposizioni, approntamento di misure correttive e/o integrative ed un disciplinare, reso cogente in gara, idoneo a sanzionare il mancato rispetto di quanto indicato nei documenti e negli atti contrattuali e nel DUVRI;
- la crono programmazione delle attività ispettive, di monitoraggio e controllo dei tempi e delle procedure ivi compresi quelli relativi alla regolarità del lavoro, delle interviste ai lavoratori delle imprese appaltatrici, delle consultazioni con i soggetti indicati nel coordinamento dell'[appalto](#) stesso ed in particolare con gli [RLS](#)".

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, che "si sviluppa secondo i rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro a cui si riferisce l'appalto", deve indicare in particolare:

- "le dettagliate caratteristiche del luogo di effettuazione delle attività segnalando, in particolare, i rischi apportati dall'ambiente in quanto tale e dalle attività che vi si svolgono;
 - l'obbligo di evidenziare i profili di responsabilità dell'appaltatore in rapporto agli eventuali sub appaltatori e/o lavoratori autonomi;
 - l'evidenza delle procedure di verifica dei requisiti tecnico professionali".
- l'obbligo delle procedure di coordinamento e cooperazione in fase di svolgimento dell'appalto ivi comprese la gestione delle emergenze;

- la presenza di rischi interferenti e le misure di prevenzione;
- le disposizioni che regolano la presenza, il movimento, l'utilizzo degli ambienti e i comportamenti da adottare da parte dei lavoratori dell'impresa appaltatrice in rapporto alle attività della struttura appaltante;
- le disposizioni che regolano le modifiche alle consuetudini degli operatori della stazione appaltante in rapporto alle attività e alla presenza dei lavoratori dell'impresa;
- gli obblighi relativi all'identificazione degli operatori dell'impresa e le disposizioni relative al riconoscimento dei suddetti da parte della struttura appaltante;
- le disposizioni per le comunicazioni in entrata ed in uscita per la stazione appaltante con particolare riferimento alla gestione dei rischi e alle anomalie organizzative in corso d'opera;
- le procedure e le combinazioni di aggiornamento, integrazione e modifica del DUVRI;
- gli obblighi di [formazione](#) e informazione;

Ai sensi dell' Art. 26 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, comma 1 lettera a) del Titolo I, principi comuni del D. Lgs. n. 81/2008),(articolo così modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009)

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data

di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e` eseguita attraverso le seguenti modalita` :

acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

[Ai sensi dell` art. 41 (Validita` dei certificati) del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L) la validita` di tale tipo di certificati dura sei mesi].

2) acquisizione dell` autocertificazione dell` impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita` tecnico professionale, ai sensi dell` articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

Richiami al codice civile

Cosa si intende per appalto, contratto d`opera contratto di

somministrazione e lavoratore autonomo?

- **L'appalto è definito dall'Art. 1655 del codice civile come il contratto con il quale una parte assume con l'organizzazione dei mezzi necessari o con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, e cioè importante il risultato dell'attività lavorativa;**
- **Il contratto d'opera è disciplinato dall'art. 2222 del codice civile, in base ad esso una persona si obbliga a compiere, dietro un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione con il committente, il contratto d'opera si differenzia dall'appalto per l'assenza dell'elemento organizzativo, il prestatore d'opera impiega prevalentemente il proprio lavoro;**
- **La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore: il datore di lavoro) di rivolgersi ad un altro soggetto (somministratore: agenzia autorizzata che somministra il lavoro) per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore;**
- **Lavoratore autonomo, colui che presta lavoro autonomo. Il Codice civile definisce il lavoro autonomo all'art. 2222 trattando del contratto d'opera che si ha "Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, ...". Il lavoro autonomo si differenzia da quello subordinato, previsto all'Art. 2094, per l'assenza di soggezione al potere dell'imprenditore il quale si limita a definire le caratteristiche generali dell'opera.**

Come può essere redatta l'autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale prevista dall'art. 26, quindi nei luoghi di lavoro diversi dai cantieri temporanei o mobili?

L'eventuale autocertificazione da produrre da parte di una impresa esecutrice/affidataria e/o di lavoratori autonomi al Datore di

lavoro/Imprenditore committente all'interno della propria azienda, o di una singola unita` produttiva della stessa, nonche` nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilita` giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, negli ambiti diversi dai cantieri temporanei o mobili o comunque nel campo di applicazione del titolo IV del d. Lgs. n. 81/2008:

I requisiti tecnici professionali dovranno essere calibrati sull'oggetto ed il settore dei lavori o dell'opera da realizzare, cosi` come il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato in corso di validita` dovra` avere come settore/oggetto un ambito compatibile con l'oggetto dei lavori da realizzare per conto del Datore di Lavoro Committente.

L'esperienza professionale, raccomanda di stare attenti alle eventuali dichiarazioni mendaci che sicuramente manlevano il Datore di lavoro/Imprenditore Committente ma che possono esporre il dichiarante a conseguenze anche di natura penale.

Afferma l'avvocato Dubini : L'art. 90 comma 9 lettere a, b e c del [D.Lgs. n. 81/2008](#) - come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 106/2009 - prevede tre obblighi distinti a carico de "il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo".

1. Il primo obbligo riguarda la verifica dell'idoneita` tecnico-professionale delle imprese affidatarie (siano esse esecutrici o [non esecutrici](#)), delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita` di cui all'allegato XVII.

L'articolo 90 al comma 9 indica che *nei cantieri la cui entita` presunta e` inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito, di cui al periodo che precede, si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita` contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII*. Tuttavia tale eccezione e` nei fatti inapplicabile parche` l'allegato XI include tutte le lavorazioni per le quali vi sia obbligo di [sorveglianza sanitaria](#), ed e` inimmaginabile il lavoro nel cantiere senza sorveglianza sanitaria del [medico competente](#).

Questo obbligo di [verifica dell'idoneita`](#) tecnico professionale richiede il massimo di attenzione, cautela e professionalita` da parte del committente , tenendo conto in particolare che le modalita` all'allegato XVII non esauriscono l'obbligo

di verifica, posto che detta [verifica](#) riguarda il concetto così definito dall'art. 89 c.1 d.lgs. n. 81/2008: "l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare".

Questo significa che una mera [verifica documentale](#) è insufficiente, una verifica limitata alle modalità documentali non esonera il committente dalla responsabilità di aver scelto in modo negligente l'appaltatore (cfr. art. 43 codice penale ai sensi del quale "il delitto: ...è [colposo](#), o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"), e dunque la verifica dell'idoneità tecnico-professionale deve estendersi alla verifica diligente e perita della effettiva [capacità tecnico professionale](#) della parte contraente di svolgere i lavori commissionati in modo sicuro e non lesivo dell'integrità psicofisica altrui.

In tal senso la Cassazione è perentoria nell'affermare la necessità di una [verifica dell'idoneità tecnico-professionale](#) non limitata al solo aspetto documentale: "in materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa" [Cassazione Penale, Sez. 4, 19 aprile 2010, n. 15081].

Il secondo obbligo riguarda la necessità di richiedere "b) ... alle [imprese esecutrici](#) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti".

Anche in questo caso l'eccezione secondo la quale "nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI", il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, "fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2," e

dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato è difficilmente applicabile perché, come anzidetto, l'allegato XI include tutte le lavorazioni con obbligo di [sorveglianza sanitaria](#), ed è inimmaginabile il lavoro nel cantiere senza [sorveglianza sanitaria](#) del [medico competente](#).

Il terzo obbligo riguarda la trasmissione c) ... all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

L'idoneità tecnico professionale è quindi un requisito essenziale che tutte le imprese e lavoratori autonomi devono possedere per poter effettuare lavori di qualsiasi genere appaltati da un committente.

La definizione di idoneità tecnico-professionale la troviamo nell'art. 89 comma 1 lett. l) del citato Decreto: "il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare".

Di fatto però le peculiarità che determinano più attentamente l'idoneità tecnico professionale le troviamo nella verifica che dovrà effettuare il committente prima dell'affidamento dei lavori in relazione all'attività che ad egli necessita appaltare.

L'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale richiede la massima attenzione e cautela da parte del committente al fine di esimersi dalle responsabilità di aver scelto in modo inadeguato negligente l'appaltatore.

La Corte di Cassazione penale è perentoria nell'affermare in diverse sentenze due regole fondamentali:

diligenza e prudenza, nello scegliere il soggetto a cui affidare l'incarico e nell'accertare l'effettiva capacità tecnico professionale della parte contraente di svolgere i lavori commissionati in modo sicuro e non lesivo della salute altrui.

Comunque in caso di infortunio del lavoratore, oltre le responsabilità derivanti dall'art. 43 del codice penale (ai sensi del quale "il delitto: ...è colposo, o contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto

dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline"), la giurisprudenza corrente tiene sempre in considerazione l'individuazione della posizione di garanzia del committente che affida un lavoro ad un lavoratore autonomo e che non né verifica la professionalità negando le convinzioni di molti secondo le quali in caso di prestazione autonoma (d'opera) il lavoratore autonomo sia comunque l'unico responsabile della sua sicurezza. Quindi l'utilizzo di un lavoratore non iscritto in alcun elenco professionale (artigianato o camera di commercio), la mancanza di qualsiasi verifica di idoneità del lavoratore costituisce prova della assenza di verifica di idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo scelto e perciò un committente che incarica un lavoratore autonomo di eseguire un a certa attività nella nel caso in cui si verifichi un infortunio, potrebbe comunque trovarsi ad essere responsabile di lesioni o omicidio colposo.

Nel caso di affidamento di lavori non edili, il committente dovrà acquisire dall'impresa appaltatrice o dal lavoratore autonomo la seguente documentazione:

- a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- b) Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445.
- c) Documento unico di regolarità contributiva - D.U.R.C.

Nel caso di affidamento di lavori edili, il committente dovrà acquisire dall'impresa appaltatrice o dal lavoratore autonomo la seguente documentazione di cui all'Allegato XVII del D.Lgs. 81/08:

- a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - b) Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08;
 - c) Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 - D.U.R.C.;
 - d) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08.
- In particolare per i lavoratori autonomi:
- a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08;
- e) Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

In particolare nel caso di affidamento di opere ai lavoratori autonomi:

- a) Certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisoria;
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.Lgs. 81/08;
- e) Documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

La problematica però rimane intatta in quanto spesso i documenti richiesti non sono in grado di dare altra informazione che vada oltre la semplice constatazione che l'impresa è abilitata ad "operare" (teniamo anche presente che l'iscrizione alla CCIAA, fatta eccezione per autoriparatori, impiantisti, imprese di disinfestazione e facchinaggio, è ottenibile sostanzialmente con un'autocertificazione), ma nulla sappiamo sulla sua capacità di "saper operare" e, soprattutto, di "saper operare in sicurezza", fine ultimo della verifica dell'idoneità tecnico-professionale.

Si potrebbero quindi integrare questi documenti con ulteriori richieste che possano essere utili al datore di lavoro committente per fare una buona verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici :

1. Documento unico di regolarità contributiva
2. Dichiarazione dell'organico medio-annuo ed organigramma dell'impresa
3. Nominativi delle figure della sicurezza e copie degli attestati di avvenuta formazione
4. Curriculum dell'impresa

5. Relazione degli infortuni e delle malattie professionali dichiarate negli ultimi tre anni
6. Copia degli attestati di formazione dei lavoratori ed elenco dei dispositivi di protezione individuali
7. Elenco delle macchine ed attrezzature
8. Non aver subito provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale
9. L'aver effettuato la valutazione dei rischi
10. Di possedere tutti gli attestati di conformità e le certificazioni di attrezzature di lavoro e opere provvisorie che saranno utilizzate nei lavori e che questi sono conformi alle disposizioni regolamentari di recepimento delle direttive europee o all'allegato V del D.Lgs.81/08 e s.m.i.;
11. Dichiarazione che tutti i lavoratori alle dipendenze sono coperti da assicurazione INAIL e INPS, sono in regola con i versamenti contributivi, sono in possesso di capacità professionali adeguate in base ai lavori dati a loro da svolgere

Fermo restando della necessità di tenere sempre conto che nell'ambito ovvero di norme di carattere penali quali il TUSL è necessario sempre valutare la gerarchia delle fonti di legge per cui una circolare ha uno scopo interpretativo e non può interpretare una specifica norma derogando al contenuto di un precetto giuridico

In conclusione, l'aspetto organizzativo, la scelta di chi fa che cosa quando e perché, è fondamentale per garantire una maggiore sicurezza del lavoro e in particolare per salvaguardare l'incolumità dei lavoratori che continuano a dare al nostro paese un contributo di sangue inaccettabile

La frammentazione delle imprese che ha indebolito e impoverito il sistema produttivo del paese pregiudicando la qualità del lavoro e spesso la vita dei lavoratori in cambio di una presunta libertà di impresa si può contrastare solo puntando sulla qualità delle aziende e dei professionisti – questo è il solo elemento che potrebbe aiutare a crescere. Il resto è nulla.

Dimentichiamoci una buona volta di essere il paese dei furbi e di cercare sempre le scorciatoie, sarebbe davvero e per davvero una rivoluzione.

"...prendendo un po' qua e un po' là"

Claudio Petrelli